

CITTÀ di ROCCASECCA

Provincia di Frosinone

Prot. Nr.8985

ORDINANZA n. 49 DELL' 11 Luglio 2017

LIMITAZIONI EMISSIONE ACUSTICHE E SONORE NEI PUBBLICI ESERCIZI CIRCOLI PRIVATI ED ESERCIZI RICETTIVI ED IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI.

IL SINDACO

Premesso

CHE l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, in quanto in grado di contribuire efficacemente all'animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione del territorio;

CHE tali attività, però, possono costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario intervenire al fine di contemperare le diverse esigenze;

CHE sulla base delle segnalazioni dei cittadini e dei rapporti degli organi di controllo, tali inconvenienti si registrano prevalentemente nell'ambito del centro urbano, dove il volume eccessivo della musica utilizzata per l'intrattenimento, unitamente al comportamento non sempre irreprensibile e civile di alcuni avventori, disturbano la quiete pubblica;

Considerato

CHE il fenomeno del rumore, collocandosi nel quadro delle turbative dell'equilibrio è ormai considerato un pericoloso fattore di insalubrità ambientale, tale da sostanziarsi quale minaccia per la salute pubblica;

CHE le competenze attribuite ai Comuni in tema di funzioni amministrative riguardano il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento acustico prodotto da veicoli in genere; la rilevazione, il controllo e la disciplina integrativa, nonché la prevenzione delle emissioni sonore; la facoltà di disciplinare l'uso di macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e/o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo ed alle occupazioni delle persone;

Vista la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 " Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 " Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visti i poteri di Ordinanza conferiti al Sindaco dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

l'art. 9 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, N. 773;

la legge 21 novembre 1981, n. 689;

l'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni;

Rilevato che consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare ordinanze in materia di inquinamento acustico;

Vista, in particolare la sentenza Cass. Civ. Sez. II, n. 28386 , 22.12.2011 che ritiene altresì, legittimo, anche in assenza del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, applicare il valore limite differenziale. Essa, tra l'altro, così testualmente recita "...omissis...In questa prospettiva, si deve ritenere che il D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 8 operi un richiamo (soltanto) al D.P.C.M. 1 marzo 1991, art.6 comma 1, in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio, ma non escluda, in attesa della zonizzazione acustica, l'operatività dei limiti differenziali di cui al medesimo art. 6, comma 2 i quali rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, di protezione della salute pubblica, e che sono applicabili in tutte le zone, tranne in quelle esclusivamente industriali. In altri termini, il significato della norma transitoria del D.P.C.M. del 1997, art. 8 tutto interno ai valori limite assoluti, consiste nel rendere ancora operanti, in attesa della suddivisione del territorio comunale, i precedenti limiti di accettabilità dettati dal D.P.C.M. del 1991, art. 6, comma 1, anziché i nuovi e diversi valori compresi nella tabella C dell'allegato 3 al più recente D.P.C.M.".

Ritenuto di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;

ORDINA

1. Attività al chiuso:

a) Tutti i pubblici esercizi che intendono svolgere intrattenimento musicale mediante musica dal vivo e/o apparecchi radiotelevisivi, o comunque impianti di diffusione sonora, devono trasmettere all' ufficio "Sviluppo economico e commerciale" di questo Comune idonea valutazione di impatto acustico redatta da tecnico esperto in acustica ambientale regolarmente abilitato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del DPCM 14/11/1997. La perizia, da trasmettersi in triplice copia, sarà prodotta e trasmessa successivamente al termine sopra indicato dagli esercizi alla prima apertura, comunque entro e non oltre la data prevista per l'inizio dell'attività medesima (art. 8, comma 4, DPCM 14/11/1997). La diffusione della musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un D.J., è consentita **fino alle ore 24:00**, secondo i valori limite assoluti di immissione per l'ambiente esterno.

b) È vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora.

2.)Attività all'aperto:

a) Fatto salvo tutto quanto indicato al precedente punto 1 .a), l'effettuazione di concertini musicali, piccoli intrattenimenti musicali e manifestazioni a carattere temporaneo, negli spazi all'aperto, sia pubblici che

privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelli organizzati da enti pubblici e/o privati, è consentita per una durata massima di tre ore, comprese entro la fascia dalle 20:00 alle 24:00, nei giorni feriali e festivi, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale e , nel rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate.

PRECISA

Ai fini del contenuto del presente provvedimento:

1. Per manifestazioni a carattere temporaneo si intendono i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, e che si svolgano nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio.

2. Per attività all'aperto si intende l'esercizio le cui caratteristiche morfologiche permettono la propagazione senza ostacoli di emissioni sonore all'esterno dei locali dell'esercizio stesso, anche i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali scoperti, nonché i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione del locale con l'esterno;

AVVERTE

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione comunale con essa in contrasto.

2. La violazione delle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.164,00 con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.198 In. 689.

3. In attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287 è sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute dalla presente ordinanza.

4. Tutte le attività economiche che fanno uso di strumenti sonori per allietare le serate od intrattenere la propria clientela, non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995.

5. Il Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 445/1997, si riserva di effettuare con l'ausilio di tecnici specializzati e di personale del Comando di Polizia Locale controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale. Il personale incaricato dei controlli di cui all'art. 14 della legge 445/1997 può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge 447/1995.

6. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da € 516,45 ad € 5.164,56 (art. 10, comma 2 legge n. 447/1995).

7. Chiunque violi il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,29 ad e 516,45. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del codice penale e quanto previsto dall'art. 650 dello stesso codice per la inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

8. Per l'accertamento delle violazioni si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Il Sindaco può concedere deroghe alle disposizioni della presente Ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo, organizzate dall'Amministrazione Comunale o con la sua collaborazione.

10. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.


Alla Polizia Locale ed a tutte le forze dell'ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

DISPONE la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune.

La notifica alla Polizia Locale; alla Stazione dei Carabinieri di Roccasecca;

Roccasecca, 11 Luglio 2017

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Sacco

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Roccasecca, with the text "COMUNE DI ROCCASECCA" visible. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.